



# IL FISCO SEMPLICE

u. 6  
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### SEMPLIFICARE IL SISTEMA FISCALE DELL'ITALIA? SI PUÒ, SI DEVE!

#### Premessa

Da ormai molto tempo si sta discutendo nel nostro Paese sulla necessità di rendere più semplice e più equo il sistema fiscale ma, in questi ultimi anni, gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti e delle imprese sono diventati sempre più numerosi e sempre più complessi.

I motivi alla base di questo fenomeno sono da ricercare nel conflitto tra due diverse esigenze, entrambe degne di tutela. In pratica, la semplificazione fiscale del nostro Paese si pone in "trade-off":

- con l'**equità del prelievo fiscale**;
- con il **contrasto all'evasione fiscale**.

In merito al **primo "trade-off"** occorre sottolineare che l'elevata pressione fiscale e le sempre più scarse risorse del Bilancio dello Stato hanno portato a continue modifiche dei tributi ed alla conseguente complessità del sistema. Basti pensare alla numerosità delle imposte che gravano sulle imprese: IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, IRES, IRAP, IMU, TARI, Canone Unico ed altre ancora. Ma non solo! La crescente introduzione di agevolazioni fiscali (nell'ultimo **"Rapporto annuale sulle spese fiscali"** risultano censite **575 misure agevolative**, di cui 194 riconducibili all'IRPEF, 110 all'IRES, 53 all'IVA e 74 alle altre imposte indirette. 54 misure sono rappresentate da crediti d'imposta, mentre le

restanti misure sono riferite alle accise e ad altre imposte, tra cui i regimi sostitutivi. Delle 575 misure censite, 515 risultano ancora vigenti nel 2025, e per 297 di queste è stato possibile effettuare una valutazione puntuale degli effetti finanziari che ammontano nel complesso a circa **108,6 miliardi di euro per il 2025, 104,8 miliardi di euro per il 2026 e 84,1 miliardi di euro per il 2027**), ha determinato una complessità del sistema fiscale senza eguali nei Paesi ad economia avanzata. Basti pensare, a solo titolo di esempio, alla giungla di oneri detraibili o deducibili esistente ai fini della determinazione e del calcolo dell'IRPEF.

Tutto questo per dire che – con riguardo al primo **"trade-off" (semplificazione/equità del prelievo)** – la semplificazione fiscale non può prescindere da una revisione profonda del sistema fiscale italiano finalizzata a trovare un nuovo punto di equilibrio tra numerosità dei tributi, pressione fiscale, equità del prelievo e semplificazione degli adempimenti.

#### L'aforisma del mese

*Il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato.*

– Massimo Severo Giannini

In merito al secondo “trade-off” – nel quale la semplificazione fiscale è posta in contrapposizione alla lotta all’evasione – l’Amministrazione finanziaria da sempre sostiene che, più aumenta il numero dei dati e delle informazioni da comunicare alla stessa Amministrazione, più è efficace il contrasto all’evasione fiscale.

Ora, l’evasione fiscale è un cancro del nostro Paese che occorre, necessariamente, debellare, ma gli strumenti adottati per il suo contrasto non possono e non debbono costituire **un onere a carico delle tantissime imprese che operano sul mercato con onestà e trasparenza.**

È necessario, pertanto, adottare una efficace strategia che riesca a coniugare il contrasto all’evasione fiscale con la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e delle imprese.

Ed a tal fine la moderna tecnologia può essere un utile alleato.

### **1. Semplificare il nostro sistema fiscale? Si può!**

È possibile, quindi, semplificare il sistema fiscale dell’Italia?

Per noi è possibile e non si tratta, affatto, di una **“missione impossibile”!**

Basterebbe partire dall’attuazione di alcuni principi fondamentali dell’ordinamento tributario.

In particolare, bisognerebbe:

1. **riordinare le norme tributarie, eliminando quelle inutili e superflue, e “sistematizzare” le altre disposizioni in testi unici**, al fine di consentire ai

contribuenti di trovare – in una sola legge ed in modo semplice – le disposizioni che riguardano la determinazione della base imponibile ed il calcolo delle imposte della sfera fiscale personale;

2. **stabilizzare le disposizioni che impongono adempimenti fiscali senza modificarle di continuo.**

La stabilità degli adempimenti comporta risparmi gestionali per le imprese ed evita loro di dover ricorrere, costantemente, alla consulenza di professionisti;

3. **applicare, concretamente, l’irretroattività delle disposizioni tributarie e “costituzionalizzare” lo “Statuto dei Diritti del Contribuente”.**

La irretroattività degli effetti delle norme tributarie deve trovare concreta applicazione. Il principio – sancito dallo “Statuto dei Diritti del Contribuente” – è stato più volte violato, quasi sempre per ragioni di gettito. La retroattività – oltre a creare complicazioni o a rendere impossibile la determinazione dell’imposta dovuta – non consente alle imprese di attuare una pianificazione fiscale. Sarebbe, a tal fine, opportuno avviare il processo per conferire rilevanza costituzionale ai principi contenuti nello stesso “Statuto dei Diritti del Contribuente” imponendo, così, al Legislatore – accanto all’obbligo del pareggio di bilancio – anche quello del rispetto dei diritti dei cittadini-contribuenti.

**Se il Governo ed il Legislatore saranno in grado di attuare questi principi fondamentali dell’ordinamento tributario il nostro Paese avrà, davvero, un Fisco più equo e più semplice.**



## L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa****CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOFTWARE “IL TUO ISA 2025 CPB”****Comunicato stampa dell'Agazia delle Entrate del 2 maggio 2025**

Con il Comunicato stampa del 2 maggio 2025, l'Agazia delle Entrate ha reso noto che è disponibile il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di “Concordato Preventivo Biennale” (CPB) per gli anni 2025 e 2026.

Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in via “autonoma”, cioè inviando il modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) – Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

**TRATTAMENTO DEL PRESTITO O DISTACCO DI PERSONALE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO****Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 5 del 16 maggio 2025**

Il “decreto Salva-infrazioni” ha apportato rilevanti modifiche al trattamento IVA del prestito o distacco di personale rispondendo alla necessità di adeguare la legislazione italiana a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che sollevava dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva IVA (2006/112/CE). In particolare, la Corte UE ha ritenuto non conforme la norma italiana (art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988) che escludeva dall'IVA i distacchi di personale se avvenuti a fronte del solo rimborso dei costi.

La nuova disciplina abroga, quindi, questa previsione, stabilendo che, dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi o prestiti di personale, effettuati dietro semplice rimborso costi, saranno soggetti a IVA, se ricorrono i normali presupposti previsti dalla normativa.

Con la circolare in oggetto, l'Agazia delle entrate illustra le conseguenze operative della suddetta modifica, fornendo chiarimenti su requisiti, decorrenza e altre forme di messa a disposizione del personale, come codatorialità e avalimento.

## NOVITÀ IN MATERIA D'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) E SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 16 maggio 2025

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce istruzioni sulle misure fiscali contenute nella Legge di bilancio 2025, concernenti l'IRPEF e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. I chiarimenti riguardano innanzitutto la rivisitazione delle aliquote IRPEF: come noto, ora ci sono tre scaglioni (23% fino a 28.000€, 35% tra 28.001 e 50.000€, e 43% oltre 50.000€), essendo stata eliminata l'aliquota del 25%.

La detrazione per lavoro dipendente è stata aumentata da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000€, estendendo la no tax area fino a 8.500€. È stato stabilizzato il trattamento integrativo (ex bonus 100 euro) per redditi fino a 15.000€, con alcune correzioni per evitare che alcuni soggetti perdano il beneficio. Per i calcoli degli acconti IRPEF 2024, si seguiranno le regole precedenti, senza applicare le nuove aliquote.

## NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI – LEGGE DI BILANCIO 2025

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 29 maggio 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 29 maggio 2025 fornisce chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d'imposta, detrazioni per la frequenza scolastica e detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

I chiarimenti più significativi riguardano, in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale, il meccanismo di calcolo per la fruizione delle detrazioni Irpef per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro che, dal 1° gennaio 2025, è fondato su due parametri, il reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico.

## APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA" AD UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AD UNA CLAUSOLA PENALE

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 146 del 29 maggio 2025

Con la risposta n. 146 del 29 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate si pronuncia sulla trattamento fiscale da applicare ad una clausola penale inserita all'interno di un contratto di locazione per cui si è optato per la cedolare secca.

Per l'Agenzia, a seguito dell'opzione al predetto regime, anche la disposizione relativa alla clausola penale contenuta nel contratto, caratterizzata, da una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto di locazione, non assume rilievo ai fini della tassazione di registro.

## REGIME FORFETTARIO – ISCRIZIONE A.I.R.E

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 149 del 9 giugno 2025

Con l'interpello n. 149 del 9 giugno 2025, un professionista beneficiante del "regime forfettario", di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi da 54 a 89, chiede all'Agenzia delle Entrate se l'iscrizione all'Aire è da intendersi quale causa di cessazione immediata dal regime o quale ulteriore causa ostativa e, pertanto, la fuoriuscita è da intendersi dall'anno successivo. Per l'Agenzia, l'unica causa di cessazione "immediata" del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori "cause ostative" enunciate dal comma 57, articolo 1 della predetta legge n. 190 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo. Pertanto, il contribuente non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve "correggere" le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.

## INTERMEDIARI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

---

**DOMANDA** Si chiede un chiarimento relativamente al comportamento opportuno da seguire nel caso di discordanze dei dati rispetto al 730 precompilato.

**RISPOSTA** Dal 2025, è consentito l'accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche, conferendo apposita delega, oltre che per il tramite di CAF dipendenti e pensionati e professionisti, anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998. Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF, professionista o altro incaricato:

- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Alla luce di questi fattori, è opportuno valutare attentamente la situazione e i dati documentali in proprio possesso prima di procedere alla modifica della dichiarazione precompilata.

## SERVIZIO DI CATERING PRESSO ASSOCIAZIONE

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di un'associazione non commerciale ai propri soci.

**RISPOSTA** La somministrazione di alimenti e bevande da parte di un'associazione non commerciale ai propri soci può essere considerata attività non commerciale solo al ricorrere di specifiche condizioni, definite dalla normativa fiscale e dalla riforma del Terzo Settore. Secondo l'art. 148 del TUIR (D.P.R. 917/1986), le attività rese da associazioni nei confronti dei propri associati possono non essere considerate commerciali, se svolte in conformità alle finalità istituzionali e senza scopo di lucro. Tuttavia, la somministrazione di alimenti e bevande, anche se rivolta esclusivamente ai soci, è generalmente considerata attività commerciale, salvo specifiche eccezioni. La riforma del Terzo Settore, in specie, ha introdotto deroghe per alcune categorie di enti:

- Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Per le APS, la somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata non commerciale se:

1. è effettuata presso le sedi in cui si svolge l'attività istituzionale;
2. è rivolta esclusivamente ai soci, ai loro familiari e conviventi;
3. non è pubblicizzata né accessibile a terzi;
4. è complementare alle attività istituzionali dell'associazione.

Tuttavia, per beneficiare di questa agevolazione, l'APS deve essere affiliata a un ente nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno.

- Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Le ODV possono considerare non commerciale la somministrazione di alimenti e bevande se:

1. l'attività è svolta occasionalmente (manifestazioni, celebrazioni o raduni);
2. i ricavi sono destinati esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti;
3. l'attività è complementare e secondaria rispetto a quella istituzionale.

## SUGAR TAX

---

**DOMANDA** Si chiedono aggiornamenti sull'entrata in vigore della c.d. "sugar tax".

**RISPOSTA** Ad oggi, non risulta emanata alcuna circolare, né comunicazione esplicativa, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla c.d. "sugar tax". Di conseguenza, non sono ancora disponibili istruzioni puntuali circa le modalità di applicazione, calcolo e versamento dell'imposta, la cui entrata in vigore resta, formalmente, prevista per il 1° luglio 2025. Il Governo sta, comunque, valutando l'ipotesi di una proroga del termine dell'imposta.

## CONTROLLI DELL'AGENZIA DOPO MODIFICA PRECOMPILATA

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito ai controlli dell'Agenzia dell'Entrate in caso di modifica, da parte del contribuente dell'importo di una delle spese detraibili.

**RISPOSTA** Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate oppure al sostituto d'imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. Se vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (cfr. "Istruzioni 730/2025").

## CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE: INSIEME SOLO PER UN ANNO

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è possibile applicare la cedolare secca ad una locazione di immobile ad uso attività commerciale.

**RISPOSTA** Il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali è stato in vigore per il solo periodo d'imposta 2019. Infatti, il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabiliva che "Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l'aliquota del 21 per cento". Pertanto, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non è più possibile pagare sul canone di locazione annuo l'imposta sostitutiva del 21%, ma occorre assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità. Il regime della cedolare si applica, infatti, solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, locati per finalità abitative.



# Luglio



## MARTEDÌ 1 LUGLIO

### Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### IMU

Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU

## MARTEDÌ 15 LUGLIO

### Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

## MERCOLEDÌ 16 LUGLIO

### Liquidazioni periodiche Iva

Rateizzazione versamento IVA annuale

### IMU

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU 2025

**Tobin tax**

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

**Accise**

Versamento imposta di produzione e consumo

**MERCOLEDÌ 23 LUGLIO****Modello 730**

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio

**MARTEDÌ 29 LUGLIO****Dichiarazione IVA**

Presentazione del Mod. IVA 2025 entro 90 giorni dalla scadenza

**MERCOLEDÌ 30 LUGLIO****Indici sintetici di affidabilità – ISA**

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2024 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo

**Acconti Irpef, Ires, Irap, cedolare secca**

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2024 Redditi 2025 PF e SP con maggiorazione dello 0,40%

**Acconti Ires, Irap**

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (Redditi 2025 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40%

**GIOVEDÌ 31 LUGLIO****Rottamazione 2023 (rottamazione quater)**

Versamento prima o unica rata riammissione rottamazione cartelle esattoriali c.d. Rottamazione quater

**Modello 730**

Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille